



**REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE
DI TIPO CHIUSO RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI**

VERTIS VENTURE

Istituito e gestito da Vertis SGR S.p.A.

approvato dalla Banca d'Italia il 7 dicembre 2007 e con modifiche approvate in via generale il 1 aprile 2010

Il Regolamento (di seguito "Regolamento") si compone di 3 parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

DEFINIZIONI

Oltre ai termini espressamente definiti nel corpo del Regolamento, i termini seguenti hanno il significato come in appresso a essi rispettivamente attribuito:

Ammontare Iniziale del Fondo: l'ammontare inizialmente stabilito in euro 25 milioni.

Ammontare del Fondo: l'Ammontare Iniziale del Fondo ovvero quello diverso stabilito in seguito all'adeguamento dello stesso da parte della SGR.

Ammontare Minimo di Sottoscrizione: l'ammontare di sottoscrizioni pari a euro 16 milioni al di sotto del quale la SGR non avvia l'operatività del Fondo.

Autorità di Vigilanza: la Banca d'Italia, la Consob ovvero la diversa autorità o ente che dovesse essere competente a vigilare sulla SGR e/o sul Fondo ai sensi della normativa di settore, di volta in volta vigente.

Avviso: l'Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, recante disposizioni in ordine alla "Individuazione delle società di gestione del risparmio e dei fondi in cui effettuare gli investimenti finalizzati a favorire l'afflusso di capitale di rischio nelle Piccole e Medie Imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, inclusi Abruzzo e Molise, a fronte di programmi d'investimento volti ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto con tecnologie digitali", pubblicato su GUCE S/141 del 25 luglio 2007 e su GURI - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 1º agosto 2007.

Avvio dell'Operatività del Fondo: il giorno successivo alla Chiusura delle Sottoscrizioni ovvero alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni.

Certificati: le Quote del Fondo. I Certificati possono essere emessi solo per un numero intero di Quote e possono essere nominativi o al portatore a scelta del Sottoscrittore.

Chiusura delle Sottoscrizioni: la chiusura delle sottoscrizioni, entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione, per il raggiungimento dell'Ammontare del Fondo.

Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni: la chiusura anticipata delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Minimo di Sottoscrizione che, pur comportando l'Avvio dell'Operatività del Fondo, prevede la possibilità di raccogliere ulteriori sottoscrizioni sino al Termine Ultimo di Sottoscrizione.

Comitato di Pilotaggio e Controllo: l'organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18 ottobre 2005.

Dipartimento: il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.

Durata del Fondo: 9 anni dall'Avvio dell'Operatività del Fondo.

Imprese in difficoltà: le imprese di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02, pubblicata sulla GUCE C 244 del 1º ottobre 2004;

Interventi di *early stage financing*: gli acquisti effettuati esclusivamente in partecipazioni nella fase iniziale dell'attività d'impresa, comprendente il *seed capital* e lo *start-up capital*. Per *seed capital* si intende il finanziamento dello studio, della valutazione

e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale antecedente alla fase d'avvio dell'impresa. Per *start-up capital* si intende il finanziamento dello sviluppo e della prima commercializzazione di un prodotto per una *start-up company*, che può essere una società in corso di costituzione o già esistente, ma non deve aver venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non avere ancora generato profitto.

Interventi di *expansion capital*: acquisti effettuati esclusivamente in partecipazioni per la crescita e l'espansione di una società.

Investitori Qualificati: gli investitori come definiti dall'art. 1, lettera h) del D.M. Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999 e, in particolare:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993);
- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- le fondazioni bancarie;
- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

Partecipanti: i sottoscrittori dopo l'Avvio dell'Operatività del Fondo.

Parti Correlate: si considerano tali:

- a) i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo dalla SGR;
- b) gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della SGR, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- c) i soggetti collegati alla SGR e quelli che esercitano un'influenza notevole sulla stessa;
- d) coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR (per tali intendendosi, oltre ai sindaci e agli amministratori, i dirigenti eventualmente dotati di poteri conferiti dal consiglio di amministrazione);
- e) gli stretti familiari delle persone fisiche comprese nelle precedenti lettere (per tali intendendosi coloro che sono potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla SGR, o esserne influenzati nei loro rapporti con la stessa, tra cui i conviventi; in ogni caso, si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- f) i soggetti controllati dalle persone fisiche e giuridiche comprese nelle precedenti lettere b), c), d) ed e), o sui quali queste esercitano un'influenza notevole;
- g) i soggetti che hanno in comune con la SGR la maggioranza degli amministratori.

Periodo di Investimento: il periodo di 4 anni dall'Avvio dell'Operatività del Fondo entro il quale devono essere completati i richiami delle Quote.

Periodo di Proroga: l'ulteriore periodo di Durata del Fondo non superiore a 3 anni che la SGR può chiedere all'Autorità di Vigilanza alla scadenza del Fondo al fine del completamento dello smobilizzo degli investimenti e del relativo rimborso delle Quote.

Piccole e Medie Imprese: le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Regioni del Mezzogiorno: le Regioni di Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise.

Risultato Finale di Gestione del Fondo: il risultato calcolato come differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato dei rimborsi effettuati nel corso della durata del Fondo e l'Ammontare del Fondo.

Società Veicolo: le società di nuova costituzione, controllate dal Fondo, anche congiuntamente con altri investitori, costituite esclusivamente allo scopo della realizzazione di operazioni di *leveraged buy out* o *leveraged buy in*.

Sottoscrittori: gli Investitori Qualificati e il Dipartimento che assumono l'impegno a versare determinati importi corrispondenti al numero di quote sottoscritte.

Spin off: l'operazione tramite la quale si giunge alla creazione di una società indipendente ed autonoma derivante dallo scorporo di una determinata attività aziendale o dal prodotto di attività di ricerca, anche conseguito nell'ambito di Università o centri di ricerca pubblici.

Termine Ultimo di Sottoscrizione: il termine, non superiore a 18 mesi dalla data di approvazione del Regolamento da parte dell'Autorità di Vigilanza, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di sottoscrizioni delle Quote.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Valore del Patrimonio Netto del Fondo: il valore complessivo netto del Fondo, risultante dall'ultima relazione semestrale o dall'ultimo rendiconto annuale, computando il valore delle partecipazioni al netto delle plusvalenze non realizzate.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

<p>Denominazione, tipologia e durata del Fondo</p>	<p>Il fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a Investitori Qualificati è denominato Vertis Venture (di seguito "Fondo").</p> <p>La Durata del Fondo è fissata in 9 anni dall'Avvio dell'Operatività del Fondo, salvo il Periodo di Proroga.</p>
<p>Società di gestione del risparmio</p>	<p>Vertis Società di Gestione del Risparmio SpA (di seguito "SGR"), iscritta al n. 261 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, con sede sociale in Napoli in Via Francesco Caracciolo n. 17, indirizzo internet www.vertis.it, indirizzo di posta elettronica certificata e partecipanti.vertisventure@pecimpresa.it.</p>
<p>Società di revisione</p>	<p>PricewaterhouseCoopers SpA con sede sociale in Milano, Via Monte Rosa 91, iscritta al n. 43 dell'Albo tenuto dalla Consob.</p>
<p>Banca Depositaria</p>	<p>Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, iscritta al Registro delle Imprese CCIAA, C.F. e partita IVA n. 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, è nominata Banca Depositaria del Fondo (e.mail: bancadepositaria@popso.it).</p> <p>L'attività di Banca Depositaria è svolta presso il Servizio Finanza della Sede Centrale, in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16.</p> <p>Presso la Banca Depositaria sono depositati tutti i valori, le disponibilità e ogni altra attività finanziaria di pertinenza del Fondo. Presso la Banca Depositaria vengono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati, di pagamento dei proventi posti in distribuzione e di rimborso - parziale ovvero finale in sede di liquidazione del Fondo - delle quote del Fondo.</p> <p>Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale del Fondo sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria.</p> <p>La messa a disposizione dei certificati avviene presso la dipendenza della Banca Depositaria indicata nel modulo di sottoscrizione.</p>

Quote	<p>Le quote di partecipazione (di seguito "Quote") hanno uguale valore nominale unitario ma attribuiscono diversi diritti patrimoniali, in relazione alla specifica categoria di appartenenza: A o B.</p> <p>Le Quote di categoria A e B (di seguito rispettivamente "Quote A" e "Quote B") hanno valore nominale unitario pari a euro 50.000.</p>
Periodicità di calcolo del valore della Quota e modalità di comunicazione	<p>Il valore unitario della Quota viene calcolato dalla SGR con cadenza semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, tenendo conto dei diversi diritti patrimoniali spettanti a ciascuna categoria di Quote.</p> <p>Il valore unitario delle Quote è comunicato ai Partecipanti entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre, nonché pubblicato nello stesso termine sul sito internet della SGR.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. POLITICHE DI INVESTIMENTO

1.1 Scopo e oggetto del Fondo

1. Finalità principale del Fondo è l'investimento prevalente in strumenti finanziari non quotati, con l'intento di accrescere nel tempo il valore dei capitali raccolti mediante il conseguimento di rendimenti superiori a quelli di investimenti contraddistinti da minor rischio e maggiore liquidabilità.
2. Gli investimenti sono effettuati esclusivamente in partecipazioni per Interventi di *early stage financing* e Interventi di *expansion capital*, in Piccole e Medie Imprese localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno, a fronte di programmi d'investimento destinati a tali Regioni e volti ad introdurre innovazioni di processo o di prodotto con tecnologie digitali.
3. La SGR orienterà gli investimenti prevalentemente nelle operazioni di *spin off* nonché in Interventi di *early stage financing*.
4. Il Fondo può essere investito anche in Società Veicolo.
5. Sono esclusi gli interventi a favore di Imprese in difficoltà.
6. Il Fondo non può essere investito in imprese che producono o commercializzano:
 - a) tabacco;
 - b) materiale pornografico;
 - c) pellicce;
 - d) cosmetici, se effettuano *test* sugli animali;
 - e) armi o parti di armamenti.
7. Il Fondo, inoltre, non può essere investito in società operanti in via prevalente nel settore immobiliare.
8. Nella selezione degli investimenti si tiene comunque conto degli opportuni criteri di diversificazione del rischio.
9. Il continuo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate è reso possibile, tra l'altro:
 - a) dalla partecipazione ai loro organi sociali di persone designate dalla SGR;
 - b) dall'eventuale inserimento nel loro organico di personale gradito alla SGR;
 - c) dalla disponibilità di periodici rendiconti gestionali, preventivi economico-finanziari e piani strategici.

1.2 Limiti di investimento

1. La SGR intende derogare ai limiti agli investimenti previsti dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.
2. Nelle scelte di investimento del Fondo i limiti massimi comunque osservati - e riferiti all'Ammontare del Fondo sino al termine del Periodo di Investimento - sono i seguenti:

- a) strumenti finanziari emessi da società non quotate: 100%;
 - b) strumenti finanziari emessi da uno stesso emittente: euro 2,5 milioni;
 - c) interventi di *expansion capital* non superiori complessivamente al 40% dell'Ammontare del Fondo; l'ammontare massimo di ogni intervento di *expansion capital* in una stessa impresa sarà ripartito in un massimo di tre interventi, a distanza di almeno sei mesi ciascuno e per importi unitari non superiori ad euro 1 milione.
3. La SGR può investire il Fondo in strumenti di liquidità, nell'interesse dei Partecipanti e in relazione alla dinamica dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di investimento e di disinvestimento compiute.
 4. La SGR ha, inoltre, la facoltà di utilizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi al fine di consentire un'accorta gestione del Fondo.
 5. La SGR può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle previste ove ciò sia necessario alla tutela del Fondo ovvero degli interessi dei Partecipanti.

1.3 Limiti alle operazioni con Parti Correlate

1. Il Fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da Parti Correlate; allo stesso modo, i beni di proprietà del Fondo non possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

1.4 Assunzione di prestiti

1. La SGR può assumere, per conto del Fondo, prestiti di durata non superiore a 18 mesi e per un importo non superiore al 10% dell'Ammontare del Fondo.
2. La SGR può concedere in garanzia, a favore di banche o di altre istituzioni finanziarie, beni del Fondo a fronte dei finanziamenti ricevuti, se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del Fondo.
3. Ove la SGR non abbia ancora proceduto all'integrale richiamo degli impegni, il Fondo può assumere prestiti fino al 10% dell'Ammontare del Fondo, finalizzati a fronteggiare sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria, al fine di regolare pagamenti connessi all'assunzione delle partecipazioni e alle spese a carico del Fondo. In tal caso, la SGR provvede tempestivamente a chiedere ai Partecipanti i versamenti necessari all'estinzione della posizione debitoria del Fondo.
4. Le Società Veicolo possono assumere prestiti e offrire in garanzia i propri beni. Alle Società Veicolo non si applicano i limiti all'assunzione di prestiti di cui al comma 1, nonché quelli fissati dall'Autorità di Vigilanza.

2. CATEGORIE DELLE QUOTE

1. L'Ammontare del Fondo è suddiviso in Quote A e Quote B. Le Quote A possono essere sottoscritte esclusivamente dal Dipartimento; le Quote B possono essere sottoscritte o possedute esclusivamente da Investitori Qualificati. Esse hanno diversi diritti in conformità alle previsioni di cui al Regolamento.
2. Le Quote A e le Quote B hanno valore nominale unitario pari a euro 50.000.

3. SPESE E ONERI

3.1. Spese e oneri a carico del Fondo

1. Sono a carico del Fondo:
 - a) la remunerazione della SGR per l'attività svolta che è determinata come segue:
 - una commissione di gestione pari al 2,80% su base annua, corrisposta in rate semestrali anticipate dell'1,40%, calcolata sull'Ammontare sottoscritto del Fondo durante il Periodo di Investimento e sul valore complessivo netto del Fondo dedotte le plusvalenze non realizzate a partire dalla scadenza del Periodo di Investimento;
 - un importo variabile calcolato in occasione dei rimborsi parziali pro-quota (di seguito "Rimborsi Parziali") o del Risultato Finale di Gestione del Fondo, pari a quanto indicato all'art. 4, comma 4, lettera c);
 - b) il compenso dovuto alla Banca Depositaria, pari allo 0,06% su base annua (con un minimo di euro 15.000 annui) del Valore del Patrimonio Netto del Fondo; tale compenso viene prelevato con cadenza semestrale anticipata;
 - c) le spese di gestione del conto acceso a nome del Fondo presso la Banca Depositaria;
 - d) gli oneri sostenuti dalla SGR per la costituzione e l'avvio del Fondo, fissati forfettariamente nell'1% dell'Ammontare del Fondo, corrisposti *una tantum* ed in unica soluzione entro 3 mesi dall'Avvio dell'Operatività del Fondo;
 - e) gli oneri relativi agli investimenti e ai disinvestimenti del Fondo, ivi compresi i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi;
 - f) le spese relative alle convocazioni e alla tenuta delle riunioni delle assemblee dei Partecipanti;
 - g) le spese relative alle convocazioni e alla tenuta delle riunioni del Comitato Consultivo;
 - h) le spese di revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
 - i) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo;
 - j) le spese legali, giudiziarie e consulenziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - k) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - l) il contributo di vigilanza che la SGR è tenuta a corrispondere all'Autorità di Vigilanza per il Fondo.

3.2. Spese e oneri a carico dei Partecipanti

1. Sono a carico dei Partecipanti:
 - a) le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Banca Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme derivanti da operazioni di Rimborso Parziale o finale;
 - b) le spese relative alla emissione e trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal Partecipante per la riscossione delle somme derivanti da operazioni di Rimborso Parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
 - c) gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione e il suo perfezionamento.

3.3. Spese e oneri a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR:
 - a) le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
 - b) le spese connesse con la commercializzazione e con il collocamento delle Quote;
 - c) le spese di revisione e certificazione della propria contabilità e del proprio bilancio;
 - d) tutte le spese e gli oneri, in linea generale, non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o dei Partecipanti.

4. RIMBORSI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. A fronte dei disinvestimenti compiuti, entro i termini di Durata del Fondo, la SGR può effettuare Rimborsi Parziali dell'importo derivante dai disinvestimenti medesimi. Qualora il suddetto importo sia superiore a euro 2 milioni, la SGR deve procedere al Rimborso Parziale.
2. I Rimborsi Parziali devono avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dal disinvestimento e possono essere effettuati solo in denaro; è esclusa qualsiasi forma di rimborso tramite assegnazione di strumenti finanziari.
3. Prima di effettuare ciascun Rimborso Parziale, la SGR ne dà preventiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza e informa i Partecipanti circa le partecipazioni oggetto di disinvestimento, le motivazioni che inducono a effettuare il rimborso, l'importo rimborsato pro-quota e le procedure di rimborso adottate.
4. I Rimborsi Parziali sono ripartiti fra i Partecipanti, in proporzione alle Quote A e alle Quote B da ciascuno di essi possedute, e la SGR secondo le seguenti modalità:
 - a) una somma fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato dai Partecipanti a fronte della sottoscrizione, tenuto conto degli altri Rimborsi Parziali già intervenuti;
 - b) al raggiungimento dell'importo di cui alla lettera a), una somma fino a concorrenza dell'importo calcolato applicando ai versamenti effettuati da ciascun Partecipante per il periodo compreso dalla data di effettuazione di ciascun versamento a quella di distribuzione, tenuto conto degli altri Rimborsi Parziali già intervenuti, un tasso d'interesse pari all'Euribor a un anno, in regime di capitalizzazione composta 360/360, rilevato alla data della sottoscrizione delle Quote, maggiorato del 2%;

- c) le eventuali ulteriori somme che residuano dopo la distribuzione degli importi di cui alle lettere a) e b) sono così distribuite:
 - 80% ai possessori di Quote B;
 - il restante 20% alla SGR.
- 5. Il Risultato Finale di Gestione del Fondo è ripartito secondo le modalità previste per i Rimborsi Parziali.
- 6. I Rimborsi Parziali distribuiti e non riscossi dagli aventi diritto entro 3 mesi dalla data della loro distribuzione sono allocati, a cura della Banca Depositaria, in un deposito intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di Rimborsi Parziali e con indicazione nominativa degli aventi diritto ovvero, qualora i Certificati siano al portatore, con l'elenco dei numeri di serie dei Certificati. Le somme così accantonate sono improduttive di interessi.
- 7. Il diritto alla riscossione dei rimborsi si prescrive nei termini di legge, a decorrere dalla data di distribuzione, in favore:
 - a) del Fondo, qualora il termine di prescrizione sia decorso anteriormente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo medesimo; ovvero,
 - b) della SGR, qualora il termine di prescrizione sia decorso successivamente alla data di ricezione della comunicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.

5. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

5.1. Assemblea dei Partecipanti

- 1. I Partecipanti si riuniscono in un'assemblea (di seguito "Assemblea") per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del Regolamento, secondo le regole di funzionamento stabilite dal presente articolo.

5.2. Compiti dell'Assemblea

- 1. All'Assemblea è attribuito il compito di deliberare sulle materie previste dalle vigenti disposizioni normative. In particolare, l'Assemblea delibera su:
 - a) sostituzione della SGR;
 - b) riconoscimento del compenso alla SGR Sostituita nel caso di sostituzione della SGR;
 - c) modifiche regolamentari ai sensi dell'art. 16;
 - d) liquidazione anticipata del Fondo;
 - e) altre materie che la SGR vorrà sottoporre all'attenzione della stessa.

5.3. Convocazione e intervento in Assemblea

- 1. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SGR di propria iniziativa ovvero su richiesta di Partecipanti che rappresentano almeno il 25% dell'Ammontare del Fondo.

2. Ove il Consiglio di Amministrazione della SGR, in tal ultimo caso, non provveda alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni, la stessa viene disposta dal Presidente dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione della SGR informa i Partecipanti dell'avvenuta convocazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. Sono legittimati alla partecipazione all'Assemblea tutti coloro i quali risultano titolari delle Quote del Fondo alla data di invio della predetta lettera di convocazione. Al fine dell'ammissione e della legittimazione all'intervento, i partecipanti devono vincolare le Quote del Fondo in proprio possesso presso la Banca Depositaria per tutto il periodo compreso tra la data di ricezione della lettera di convocazione dell'Assemblea e la data di convocazione della stessa, inviando alla SGR la documentazione idonea a dimostrare tale vincolo, almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione dell'Assemblea.

5.4. Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene tempestivamente convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR la prima volta dopo la Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, al fine di procedere alla nomina del Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti e rimane in carica per 3 anni fino alla data di approvazione del rendiconto di gestione relativo al terzo esercizio della sua carica.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola la discussione, accerta i risultati delle votazioni e proclama i risultati dandone conto nel verbale.

5.5. Costituzione e validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Partecipanti che rappresentano la maggioranza dell'Ammontare del Fondo. Essa è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, dove sia rappresentato il 100% dell'Ammontare del Fondo.
2. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 50,1% dell'Ammontare del Fondo a eccezione di quanto previsto all'art. 6.2, comma 2.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della SGR, nonché depositate presso la sede sociale della SGR, e comunicate alla Banca Depositaria.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea che necessitano di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sono trasmesse, entro 30 giorni dalla data della loro adozione all'Autorità di Vigilanza medesima, unitamente alle conseguenti dovute deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della SGR.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

6. SGR

6.1. Compiti della SGR

1. La SGR è il soggetto che cura i rapporti con i Partecipanti, predispone e tiene a disposizione il rendiconto della gestione del Fondo, gestisce il Fondo ed esercita i diritti inerenti i beni del Fondo, nell'interesse dei Partecipanti.
2. Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo responsabile della gestione del Fondo.
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di uno o più consulenti esterni costituiti anche in forma societaria nell'esercizio delle proprie funzioni, a supporto delle proprie decisioni e per l'assistenza tecnica alla struttura direzionale e organizzativa della SGR.
4. L'operato dei consulenti esterni non comporta esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione della SGR; restano, infatti, in capo a quest'ultimo tutte le responsabilità relative alle scelte di investimento e di disinvestimento riguardanti il Fondo.
5. La SGR si impegna a non istituire e/o gestire altri fondi con politiche d'investimento analoghe fintanto che sia in vigore il Periodo di Investimento oppure, se antecedente, non sia stato investito almeno il 70% dell'Ammontare del Fondo diminuito della remunerazione della SGR dovuta per il Periodo di Investimento.

6.2. Sostituzione della SGR

1. Su richiesta di tanti Partecipanti che, congiuntamente, rappresentano almeno il 25% dell'Ammontare del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della SGR deve convocare, dando un preavviso di almeno 30 giorni, l'Assemblea per deliberare sulla rimozione della SGR (di seguito "SGR Sostituita") e la nomina di una nuova SGR (di seguito "SGR Sostitutiva").
2. La relativa delibera deve essere approvata con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentano almeno il 75% dell'Ammontare del Fondo e acquista efficacia in seguito all'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza e all'accettazione dell'incarico da parte della SGR Sostitutiva.
3. Dalla data di efficacia della delibera di sostituzione:
 - a) la SGR Sostituita cessa di essere la SGR del Fondo e per la cessazione dal proprio incarico può ricevere il compenso previsto all'art. 6.3, comma 1;
 - b) per tutti gli altri fini del Regolamento, la SGR Sostitutiva è considerata la SGR;
 - c) l'attività di investimento e le altre attività del Fondo continuano senza soluzione di continuità.
4. Della sostituzione della SGR deve essere data informativa ai Partecipanti.

6.3. Compenso in caso di sostituzione della SGR

1. Alla data di efficacia della delibera di sostituzione, alla SGR Sostituita potrà essere corrisposta, a seguito di deliberazione favorevole dell'Assemblea dei Partecipanti, la quota *pro rata temporis* della remunerazione variabile prevista all'art. 4, comma 4, lettera c) di spettanza della stessa SGR sul futuro realizzo degli investimenti del Fondo alla data di efficacia della sostituzione, proporzionalmente alla durata dell'investimento maturata sotto la gestione della SGR Sostituita, che riceve alla liquidazione del Fondo ed in relazione agli investimenti disposti dalla SGR Sostituita sino a quel momento.
2. Tale compenso non è dovuto alla SGR Sostituita qualora la sostituzione sia dovuta a dolo o colpa grave della stessa.

7. COMITATO CONSULTIVO

1. La SGR istituisce un Comitato Consultivo, indipendente e autonomo rispetto al Consiglio di Amministrazione della SGR ed eventuali soggetti da questa delegati.
2. Per le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato Consultivo i Partecipanti si riuniscono in Assemblea, che si tiene entro i primi 60 giorni dall'Avvio dell'Operatività del Fondo. Il Comitato è composto da 3 membri, i quali al loro interno eleggono il Presidente.
3. In particolare, il Comitato Consultivo:
 - a) verifica la coerenza tra l'attività di investimento e le politiche di investimento esplicitate nel Regolamento;
 - b) valuta la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse nei confronti di Parti Correlate durante le fasi di definizione delle proposte di investimento e di disinvestimento del Fondo.
4. Il ricorso al Comitato Consultivo è obbligatorio qualora il Consiglio di Amministrazione della SGR sia chiamato a deliberare in merito a operazioni in potenziale conflitto di interesse nei confronti di Parti Correlate.
5. Il Consiglio di Amministrazione della SGR può seguire il parere del Comitato Consultivo di cui al comma 4 ovvero disattenderlo. In tale ultima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della SGR può deliberare a favore dell'investimento o del disinvestimento assumendosene la responsabilità e la relativa delibera deve indicare, in modo dettagliato e analitico, le ragioni di convenienza economica per il Fondo e i Partecipanti sottese al compimento di dette operazioni in conflitto di interesse nei confronti di Parti Correlate.
6. Il Comitato Consultivo si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogniqualvolta ne facciano richiesta:
 - a) l'Amministratore Delegato della SGR;
 - b) almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione della SGR;
 - c) uno o più Partecipanti che insieme rappresentano almeno il 25% del Fondo, e formula le proprie opinioni, deliberando a maggioranza dei presenti.
7. I membri del Comitato Consultivo restano in carica per 3 anni decorrenti dalla nomina e possono essere rieletti.

8. BANCA DEPOSITARIA

8.1. Compiti della Banca Depositaria

1. La Banca Depositaria è incaricata dello svolgimento dei compiti previsti dal TUF e dalle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza e del Regolamento.
2. I rapporti fra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione, a tempo indeterminato, che specifica tra l'altro:
 - a) le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del Fondo;
 - b) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
 - c) le modalità con cui essa viene interessata in occasione di ogni operazione;
 - d) le modalità di regolamento delle operazioni relative alla gestione del Fondo.
3. Tra la Banca Depositaria e la SGR sono definite apposite procedure volte a:
 - a) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni;
 - b) consentire alla Banca Depositaria il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni;
 - c) verificare la corretta esecuzione, da parte della SGR, delle funzioni di gestione del Fondo.
4. Le operazioni di distribuzione a seguito dei rimborsi delle Quote sono espletate dalla Banca Depositaria secondo le vigenti disposizioni applicabili e le procedure e i termini di cui al Regolamento.
5. La Banca Depositaria, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso organismi nazionali di gestione centralizzata di strumenti finanziari nonché, previo assenso della SGR, presso altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

8.2. Sostituzione della Banca Depositaria

1. La sostituzione nell'incarico di Banca Depositaria non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti a essa attribuiti dalla legge. A tal fine:
 - a) l'incarico di Banca Depositaria può essere revocato in qualsiasi momento dalla SGR;
 - b) la rinuncia all'incarico da parte della Banca Depositaria deve essere comunicata alla SGR con un preavviso di almeno 6 mesi;
 - c) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - un'altra Banca Depositaria in possesso dei prescritti requisiti abbia accettato l'incarico in sostituzione della precedente;
 - la conseguente modifica del Regolamento sia approvata secondo quanto ivi stabilito;

- d) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del Fondo siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria.

9. AMMONTARE DEL FONDO

1. L'Ammontare Iniziale del Fondo è fissato in euro 25 milioni.
2. Il Fondo è raccolto mediante un'unica emissione di Quote che devono essere sottoscritte entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione.
3. Nel caso in cui il Fondo raggiunga, prima del Termine Ultimo di Sottoscrizione, l'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, tali sottoscrizioni devono essere considerate definitive e vincolanti e la SGR può procedere alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni e all'Avvio dell'Operatività del Fondo, dandone comunicazione ai Sottoscrittori.
4. In questa ipotesi, la SGR può consentire ulteriori sottoscrizioni di Quote entro il Termine Ultimo di Sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione delle ulteriori Quote è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 7.
5. Qualora, decorso il Termine Ultimo di Sottoscrizione, l'importo delle sottoscrizioni sia superiore all'Ammontare del Fondo, la SGR può aumentare la misura dello stesso, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Entro i 15 giorni successivi la SGR comunica ai Sottoscrittori l'adeguamento dell'Ammontare del Fondo.
6. Qualora, decorso il Termine Ultimo di Sottoscrizione, l'importo delle sottoscrizioni sia inferiore all'Ammontare Iniziale del Fondo ma superiore o uguale all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR procede a ridimensionare l'Ammontare del Fondo, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Entro i 15 giorni successivi la SGR comunica ai Sottoscrittori il ridimensionamento dell'Ammontare del Fondo.
7. Nel caso in cui il Fondo sia sottoscritto per un ammontare inferiore all'Ammontare Minimo di Sottoscrizione, la SGR comunica all'Autorità di Vigilanza e, entro i 15 giorni successivi, ai Sottoscrittori l'abbandono del progetto e la liberazione di questi ultimi dagli impegni assunti.

10. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione irrevocabile di Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione delle Quote o il loro acquisto a qualsiasi titolo importa accettazione del Regolamento.
3. Le Quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute a soggetti diversi da quelli cui il Fondo è riservato.
4. Ciascuna Quota, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non può essere frazionata.

5. In relazione alla categoria di appartenenza, le Quote forniscono diritti patrimoniali diversi come indicato all'art. 4, comma 4.
6. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

11. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede a inviare a ciascun Sottoscrittore lettera di conferma delle Quote assegnate.
2. I Certificati possono essere nominativi o al portatore, a scelta del Sottoscrittore e possono essere emessi solo per un numero intero di Quote. Il frazionamento dei Certificati è consentito a condizione che gli stessi siano rappresentativi di almeno una Quota.
3. La predisposizione dei Certificati avviene a opera della SGR; essi vengono avvalorati dalla Banca Depositaria che vi provvede su istruzioni della SGR.
4. Ogni Certificato porta la firma di un Amministratore della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso la Cancelleria del Tribunale ove ha sede la SGR) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.
5. La Banca Depositaria mette i Certificati a disposizione degli aventi diritto presso la dipendenza indicata nel modulo di sottoscrizione di cui all'art. 12, comma 2, entro il giorno lavorativo successivo al versamento al Fondo dell'importo sottoscritto.
6. La consegna materiale del Certificato può tuttavia essere sospesa per il tempo strettamente necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento.
7. Sino a che non siano stati completati i versamenti relativi alle Quote, le stesse restano immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di tutte le Quote appartenenti ai Partecipanti; detto certificato è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singolo Partecipante.
8. È facoltà del Partecipante chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'immissione delle proprie Quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti a più Partecipanti; detto certificato è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singolo Partecipante.
9. È fatto salvo il diritto del Partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del Certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di sua pertinenza, già immesse nel certificato cumulativo, a esclusione di quanto previsto al comma 7.
10. È facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento, senza oneri per i Partecipanti o per il Fondo, al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.

12. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE, AVVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL FONDO, VERSAMENTO INIZIALE E SUCCESSIVI

1. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria di cui all'Avviso, la SGR deve, a pena di decadenza, comunicare l'ammontare delle Quote di categoria B sottoscritte dai Partecipanti diversi dal Dipartimento, chiedendo al Dipartimento medesimo la sottoscrizione delle Quote di categoria A di sua competenza. Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta della SGR, sottoscrive le Quote di sua competenza.
2. La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo di sottoscrizione. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del Sottoscrittore, l'impegno irrevocabile a versare denaro per un valore corrispondente alle Quote di cui si chiede la sottoscrizione e le istruzioni per l'eventuale consegna dei Certificati rappresentativi delle Quote sottoscritte.
3. Il pagamento per la sottoscrizione delle Quote è effettuato presso la Banca Depositaria tramite bonifico bancario secondo quanto indicato al comma 9. I giorni di valuta sono quelli riconosciuti dalla banca ordinante.
4. Copia del Regolamento è consegnata gratuitamente in occasione delle operazioni di sottoscrizione e ulteriori copie dello stesso possono essere richieste anche successivamente.
5. Entro 15 giorni dalla Chiusura delle Sottoscrizioni la SGR comunica ai Sottoscrittori la data di inizio di operatività del Fondo, l'Ammontare del Fondo, la somma sottoscritta e il numero delle Quote attribuite.
6. I Partecipanti, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, devono effettuare un versamento iniziale pari al 10% dell'ammontare delle Quote sottoscritte.
7. Ai Partecipanti che sottoscrivono Quote B successivamente alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni è richiesto di versare, entro 15 giorni dall'avvenuta sottoscrizione:
 - a) un importo pari a una quota percentuale dell'ammontare sottoscritto corrispondente alla quota già richiamata ai Sottoscrittori che hanno partecipato alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni;
 - b) un importo aggiuntivo, pari al tasso Euribor a 6 mesi rilevato alla data di Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni maggiorato dell'1%, calcolato sull'importo di cui alla lettera a) per il tempo intercorso dalla data di effettuazione dei richiami di cui alla medesima lettera a).
8. La SGR deve completare i richiami delle Quote entro il Periodo di Investimento.
9. I Partecipanti sono tenuti a versare gli importi relativi alle Quote sottoscritte in più soluzioni, dietro richiesta della SGR, sulla base delle esigenze di investimento del Fondo. A tal fine, i Partecipanti si impegnano a effettuare i versamenti relativi alle Quote sottoscritte entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della SGR. Resta salva la facoltà della SGR di stabilire, per l'effettuazione dei versamenti, un termine superiore a 30 giorni.

10. In caso di mancato pagamento delle Quote, trascorsi 15 giorni dalla data prevista per il versamento, le somme già versate dal Partecipante si intendono acquisite dal Fondo a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno da parte della SGR. L'Ammontare del Fondo sarà conseguentemente ridotto dell'importo sottoscritto dal Partecipante inadempiente e le relative Quote annullate.

13. OPZIONI SULLE QUOTE A

1. Ciascun Sottoscrittore delle Quote B può esercitare un'opzione di acquisto, parziale o totale, delle Quote A (di seguito "Opzione"). L'esercizio dell'Opzione comporta il riconoscimento al Sottoscrittore delle Quote A di un corrispettivo pari al valore di acquisto delle quote maggiorato del 3% composto in ragione d'anno. Il prezzo di acquisto così determinato non può comunque essere inferiore al valore della Quota al momento dell'esercizio dell'Opzione.
2. L'Opzione può essere esercitata a partire dal giorno successivo alla chiusura del Periodo di Investimento.
3. L'esercizio dell'Opzione avviene secondo le seguenti condizioni e modalità:
 - a) il possessore delle Quote B che intende esercitare l'Opzione al prezzo di cui al comma 1, deve comunicare alla SGR la sua intenzione e il numero delle Quote che intende acquistare. Le richieste di Opzione che difettano degli elementi sopra citati non possono essere prese in considerazione dalla SGR e, quindi, non può avere luogo alcun valido esercizio dell'Opzione;
 - b) la SGR provvede a trasferire la comunicazione di cui alla lettera a) agli altri Partecipanti, i quali, a pena di decadenza, devono comunicare alla SGR se intendono esercitare anch'essi l'Opzione e per quante Quote;
 - c) nel caso in cui il totale delle Quote opzionate sia superiore a quelle al momento detenute dal Dipartimento le richieste verranno sottoposte a riparto proporzionale.
4. La SGR comunica al Dipartimento i dati relativi ai Partecipanti che hanno espresso l'intenzione di esercitare l'Opzione e all'ammontare delle Quote A richieste.
5. Per effetto dell'esercizio dell'Opzione, successivamente al loro trasferimento, le Quote A si trasformano in Quote B, assumendo i relativi diritti patrimoniali.
6. Per il trasferimento delle Quote A oggetto di opzione non si applica l'art. 14.

14. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE B

1. In qualsiasi caso di cessione delle Quote B, i Partecipanti hanno diritto di prelazione in misura proporzionale a quelle già detenute.
2. Il trasferimento avviene secondo le seguenti condizioni e modalità:
 - a) il Partecipante che intende cedere, in tutto o in parte, le proprie Quote, deve comunicare alla SGR la sua intenzione, il numero delle Quote che intende cedere, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le complete generalità del terzo proponente acquirente. Le richieste di trasferimento che difettano degli elementi

sopra citati non possono essere prese in considerazione dalla SGR e, quindi, non può avere luogo alcuna valida cessione;

- b) la SGR provvede a trasferire la comunicazione di cui alla lettera a) agli altri Partecipanti, i quali, a pena di decadenza, devono comunicare alla SGR se intendono esercitare il diritto di prelazione e la quantità delle Quote disponibili a acquistare al prezzo indicato dal Partecipante cedente.
3. In caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, del diritto di prelazione, il Partecipante cedente potrà cedere, in tutto o in parte, le proprie Quote solo al terzo proponente acquirente indicato nella comunicazione alla SGR purché tale soggetto rientri nella nozione di Investitore Qualificato, salvo il diritto di opposizione della SGR da esprimersi entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui sopra.
4. In caso di cessione delle Quote l'acquirente subentra nei diritti e negli obblighi del cedente.

15. RECESSO DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento spetta, secondo quanto previsto dall'Avviso, il diritto di recesso dall'impegno a sottoscrivere o a versare quanto sottoscritto nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancata comunicazione da parte della SGR, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria di cui all'Avviso, dell'ammontare delle Quote B sottoscritte dai Partecipanti. In tal caso, nessun obbligo di sottoscrizione e/o di versamento sarà a carico del Dipartimento;
 - b) richiamo delle Quote sottoscritte dal Dipartimento oltre il Periodo di Investimento. In tal caso la SGR procede alla riduzione dell'Ammontare del Fondo per la parte non richiamata entro tale termine e il Dipartimento non avrà più alcun obbligo di versare quanto sottoscritto;
 - c) effettuazione di investimenti oltre i 120 giorni dalla data di chiusura del Periodo di Investimento. In tal caso il Dipartimento ha diritto ad ottenere in restituzione l'ammontare del controvalore delle Quote sottoscritte ma non utilizzate con un incremento pari all'Euribor maggiorato del 2% calcolato sul tempo intercorso dalla data di effettuazione del richiamo delle somme non utilizzate alla data ultima di possibile utilizzo.
2. Il Dipartimento ha diritto di recedere nelle ipotesi previste dall'art. 8 del D.M. 18 ottobre 2005; in tal caso il Dipartimento sarà considerato un Sottoscrittore esonerato dai versamenti per cause non imputabili (di seguito "Sottoscrittore Non Imputabile").
3. Con riferimento al Sottoscrittore Non Imputabile, con il consenso scritto del medesimo, la SGR potrà a propria esclusiva discrezione consentire il trasferimento delle Quote di tale Sottoscrittore Non Imputabile a favore di altri sottoscrittori o di altri soggetti, in una transazione che rispetti le disposizioni dell'art. 14 del Regolamento e in conformità con le altre previsioni dei successivi commi.
4. Qualora la SGR sia intenzionata ad acconsentire a tale trasferimento, il cessionario delle quote del Sottoscrittore Non Imputabile dovrà, come condizione per il trasferimento delle suddette Quote, effettuare un versamento al Fondo pari

all'ammontare dei versamenti complessivi che tale Sottoscrittore Non Imputabile era tenuto ad effettuare in base alle richieste di versamento e che non ha effettuato.

5. Nel caso in cui le quote del Sottoscrittore Non Imputabile non vengano trasferite nel rispetto delle disposizioni del comma 3 ad un altro Sottoscrittore o ad un altro soggetto entro 60 giorni dalla data in cui la SGR ha designato il Dipartimento quale Sottoscrittore Non Imputabile secondo il comma 1, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non troveranno applicazione e le Quote del suddetto Sottoscrittore Non Imputabile saranno annullate in conformità alle previsioni del comma 5.
6. Con riferimento alle quote del Sottoscrittore Non Imputabile non trasferite in conformità al presente articolo, il Sottoscrittore Non Imputabile:
 - a) perderà il diritto a partecipare a futuri investimenti del Fondo;
 - b) sarà esentato dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti al Fondo e otterrà la cancellazione dei propri versamenti dovuti;
 - c) subirà l'annullamento delle proprie Quote;
 - d) avrà diritto a ricevere, a titolo di compensazione di qualsiasi importo dovuto allo stesso dal Fondo con riferimento alle suddette Quote, tutte le distribuzioni che gli sarebbero state attribuite come se le sue Quote non fossero state annullate, ma solo con riferimento agli investimenti effettuati dal Fondo fino alla data di designazione quale Sottoscrittore Non Imputabile, dedotte le spese ed i compensi successivi a tale data (inclusa la quota della commissione di gestione dovuta sui versamenti effettuati dal Sottoscrittore Non Imputabile).

16. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento richieste da disposizioni di legge o regolamentari è conferita delega permanente al Presidente della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva all'approvazione della modifica da parte della competente Autorità di Vigilanza.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 possono essere apportate modifiche al Regolamento solo se le stesse sono approvate dall'Assemblea.
3. Tutte le modifiche del Regolamento, dopo l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, sono immediatamente efficaci e sono comunicate ai Partecipanti a cura della SGR.
4. La SGR provvede a fornire gratuitamente copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
5. In ogni caso non potranno essere apportate modifiche al Regolamento che non rispettino le prescrizioni contenute nell'art. 6 dell'Avviso.

17. LIQUIDAZIONE DEL FONDO E RIMBORSO FINALE DELLE QUOTE

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza di Durata del Fondo ovvero anche prima di tale data in caso di:

- a) scioglimento della SGR;
 - b) rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo;
 - c) deliberazione assunta dall'Assemblea, con effetto immediato.
2. La liquidazione del Fondo, a eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Dell'avvenuta delibera viene informata l'Autorità di Vigilanza.
 3. Ove il disinvestimento del Fondo non sia completato entro il termine di Durata del Fondo, la SGR può chiedere all'Autorità di Vigilanza un Periodo di Proroga. La richiesta di proroga deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR almeno 3 mesi prima della scadenza del termine di Durata del Fondo.
 4. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza; in particolare:
 - a) a partire dalla data della delibera di cui al comma 3 cessa ogni ulteriore attività di investimento e sono sospesi i Rimborsi Parziali;
 - b) l'avviso di liquidazione del Fondo è comunicato ai Partecipanti a cura della SGR;
 - c) la SGR provvede a liquidare il Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla SGR medesima e portato a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza;
 - d) la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto annuale, ove applicabili, e indicando il riparto di pertinenza di ogni Quota tenuto conto dei criteri di ripartizione del Risultato Finale di Gestione del Fondo indicati all'art. 4, comma 4;
 - e) la società di revisione della SGR e del Fondo provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
 - f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, sono inviati ai Partecipanti.
 5. La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.
 6. Le somme non riscosse entro 3 mesi vengono depositate in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla distribuzione con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i Certificati siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie degli stessi.
 7. La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

18. VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

1. Il valore unitario delle Quote viene calcolato con cadenza semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza e nel rispetto dei diversi diritti patrimoniali spettanti a ciascuna categoria di Quote.
2. È facoltà della SGR sospendere la comunicazione del valore unitario delle Quote in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentono la regolare determinazione della stessa o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione l'Autorità di Vigilanza, nonché i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopera per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvede alla relativa comunicazione ai Partecipanti.
3. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

19. SCRITTURE CONTABILI E REVISIONE CONTABILE

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR, la quale, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile e con le stesse modalità, redige i documenti prescritti dalle disposizioni attuative dell'art. 37, comma 2, lettera c) del TUF.
2. La società incaricata della revisione rilascia un giudizio sul rendiconto del Fondo, ai sensi degli artt. 9 e 156 del TUF.

20. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO

1. Oltre alle comunicazioni previste per legge, la SGR trasmette al Comitato di Pilotaggio e Controllo:
 - a) con periodicità semestrale, un *report* di sintesi sull'andamento delle partecipazioni e sull'attività di gestione in genere;
 - b) con periodicità annuale una relazione sull'attività che espliciti:
 - le procedure attivate dalla SGR per l'individuazione delle imprese da valutare ai fini dell'acquisizione di partecipazioni;
 - il numero di imprese valutate nel periodo di riferimento ai fini dell'acquisizione di partecipazioni distinte per Regione;
 - gli scostamenti registrati tra l'attività programmata e l'attività svolta.
3. La SGR è tenuta a comunicare, su richiesta del Comitato di Pilotaggio e Controllo effettuata in qualsiasi momento anche a fini statistici, dati ed informazioni aggiuntive sulle imprese partecipate.

21. COMUNICAZIONI

1. Ove non espressamente indicato, tutte le comunicazioni previste nel Regolamento vanno compiute entro il termine massimo di 15 giorni mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e, se compatibile, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.

22. FORO COMPETENTE

1. Fatta eccezione per il caso in cui il partecipante sia un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile, per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Napoli.